

## AVVISO ALLA CLIENTELA

A seguito dell'emanazione del D.Lgs. n.231 del 21 novembre 2007, sono state introdotte importanti novità in materia di Antiriciclaggio, pertanto informiamo la gentile Clientela che a decorrere dal **30.04.2008** entreranno in vigore le seguenti disposizioni:

### **TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE, DI LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE, DI TITOLI AL PORTATORE**

Sarà vietato il trasferimento di denaro contante, libretti di deposito al portatore o titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro.

Il trasferimento potrà tuttavia essere effettuato per il tramite di Banche, Istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa.

*La Banca è tenuta a segnalare le eventuali infrazioni agli obblighi di cui sopra al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40% dell'importo trasferito.*

### **ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI**

La nostra Banca rilascerà gli assegni muniti della clausola "NON TRASFERIBILE", salvo che il cliente richieda, per iscritto, il rilascio di moduli in forma libera da utilizzarsi esclusivamente per importi inferiori a 5.000,00 euro; in tal caso il cliente dovrà corrispondere, a titolo d'imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno rilasciato in forma libera.

Comunque tutti gli assegni bancari e circolari di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, emessi a decorrere dal 30.04.2008, dovranno recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola "NON TRASFERIBILE".

Sempre a decorrere dal tale data, gli assegni bancari, emessi all'ordine del traente (come ad esempio: "mio proprio", "a me medesimo") a prescindere dall'importo recato dagli stessi, dovranno essere girati unicamente per l'incasso ad una banca e non potranno pertanto circolare.

Negli assegni bancari e circolari richiesti o rilasciati in forma libera (senza la clausola "Non trasferibile" e di importo inferiore a 5.000,00 euro), ciascuna girata dovrà recare obbligatoriamente, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.

I dati identificativi ed il codice fiscale dei richiedenti moduli di assegno bancario o circolare in forma libera saranno comunicati alle Autorità competenti che ne facciano richiesta.

E' dunque importante, per la regolarità dell'assegno, non solo ricordare di aggiungere il proprio codice fiscale all'atto dell'apposizione della girata su un assegno bancario o circolare, richiesto o rilasciato in forma libera, ma anche controllare che eventuali precedenti girate rechino il codice fiscale.

I moduli di assegni bancari in possesso dei correntisti alla data del 29.04.2008 potranno essere utilizzati anche dopo tale data, rispettando le regole sopra indicate all'atto di emissione.

*La Banca è tenuta a segnalare l'eventuale infrazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40% dell'importo trasferito.*

### **LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE**

A decorrere dal 30.04.2008, il saldo dei libretti di deposito bancari al portatore, dovrà essere inferiore a 5.000,00 euro.

I libretti di deposito bancari al portatore, con saldo pari o superiore a 5.000,00 euro, esistenti al 30.04.2008, dovranno essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto ad una somma inferiore al predetto importo entro il 30.06.2009.

In caso di trasferimento di libretti al portatore, di qualsiasi importo, il cedente comunicherà, entro 30 giorni, alla Banca i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

*La Banca è tenuta a segnalare le eventuali infrazioni agli obblighi di cui sopra al Ministero dell'Economia e delle Finanze che applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40% del saldo del libretto, nel primo caso indicato, e dal 10 al 20% del saldo del libretto per le altre due ipotesi.*

Si invita pertanto la gentile Clientela a prendere buona nota dell'entrata in vigore di tali disposizioni, al fine di evitare l'applicazione delle relative sanzioni .

Ogni ulteriore chiarimento può essere richiesto al Personale dell'Agenzia.